

DELIBERAZIONE 31 LUGLIO 2014
378/2014/S/IDR

AVVIO DI UN PROCEDIMENTO PER L'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI SANZIONATORI E PRESCRITTIVI PER VIOLAZIONI DELLA REGOLAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 31 luglio 2014

VISTI:

- la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni e, in particolare, l'articolo 2, comma 20, lettere c) e d) (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 bis, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- l'art. 45, del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (di seguito: d.lgs. 152/06);
- il decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 1 agosto 1996, recante "Metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo e la determinazione della tariffa di riferimento del servizio idrico integrato" (di seguito: decreto ministeriale 1 agosto 1996);
- il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 30 settembre 2009 (di seguito: decreto ministeriale 30 settembre 2009);
- il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, come convertito nella legge 12 luglio 2011, n. 106 e, in particolare, l'art. 10, commi 14 e 15 (di seguito: decreto-legge 70/11);
- il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214 (di seguito: decreto-legge 201/11);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012, recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214” (di seguito: d.P.C.M. 20 luglio 2012);

- la sentenza della Corte Costituzionale 10 ottobre, 2008, n. 335 (di seguito: sentenza Corte Costituzionale n. 335 del 2008);
- il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13;
- la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 2 agosto 2012, 347/2012/R/idr, recante “Definizione dei contenuti informativi e delle procedure di raccolta dati in materia di servizio idrico integrato”, come integrata e modificata dalle deliberazioni 412/2012/R/idr e 485/2012/R/idr (di seguito: deliberazione 347/2012/R/idr);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2012, 585/2012/R/idr, recante “Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013” nonché il suo Allegato A recante “Regolazione tariffaria dei servizi idrici per le gestioni conformi alla legge 36/94 e al d.lgs. 152/06 e per la vendita di servizi all’ingrosso” e successive modifiche ed integrazioni (di seguito: deliberazione 585/2012/R/idr);
- l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2012, 586/2012/R/idr, recante “Prima Direttiva per la trasparenza dei documenti di fatturazione del servizio idrico integrato” (di seguito: Direttiva trasparenza fatturazione);
- la deliberazione dell’Autorità 21 febbraio 2013, 73/2013/R/idr, recante “Approvazione delle linee guida per la verifica dell’aggiornamento del piano economico-finanziario del piano d’ambito e modifiche alla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 585/2012/R/idr” e successive modifiche ed integrazioni (di seguito: deliberazione 73/2013/R/idr);
- la deliberazione dell’Autorità 20 giugno 2013, 271/2013/R/idr (di seguito: deliberazione 271/2013/R/idr);
- l’Allegato 3 alla determinazione del Responsabile dell’Ufficio Speciale tariffe e qualità dei servizi idrici dell’Autorità 10 ottobre 2012, n. 2/2012, recante “Modifiche ed integrazioni alla determinazione 7 agosto 2012, n. 1/2012 in materia di definizione dei contenuti informativi e delle procedure di raccolta dati in materia di servizio idrico integrato” (di seguito: determinazione 2/2012 TQI);
- la deliberazione dell’Autorità 6 febbraio 2014, 29/2014/E/idr;
- l’allegato A alla deliberazione dell’Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante “Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni” (di seguito: deliberazione 243/2012/E/com);
- la deliberazione dell’Autorità 27 marzo 2014, 124/2014/A (di seguito: deliberazione 124/2014/A).

CONSIDERATO CHE:

- la deliberazione 585/2012/R/idr ha introdotto il Metodo Tariffario Transitorio (MTT) per determinare le tariffe per gli anni 2012 e 2013 attraverso il calcolo del moltiplicatore *teta* θ da applicare alle tariffe previgenti, attribuendo all’Ente

d'Ambito il compito di formulare all'Autorità la proposta dell'aggiornamento tariffario;

- l'art. 6, comma 6, della deliberazione 585/2012/R/idr, indica la tariffa che il gestore del servizio idrico integrato (di seguito: gestore) era tenuto ad applicare agli utenti, a decorrere dal 1 gennaio 2013, in funzione delle tempistiche di definizione delle tariffe da parte dell'Ente d'Ambito e di approvazione delle stesse da parte dell'Autorità;
- in particolare, la lett. a), del citato comma 6, dell'articolo 6 dispone l'applicazione, "fino alla definizione delle tariffe da parte degli Enti d'Ambito o dei soggetti competenti" de "le tariffe applicate nel 2012 senza variazioni o, laddove applicabile, le tariffe per il 2013 eventualmente determinate dai medesimi Enti d'Ambito in data precedente l'approvazione del presente provvedimento, purché non abbiano modificato l'articolazione tariffaria precedente";
- l'art. 4, comma 4, della deliberazione 271/2013/R/idr prevede che, "ai fini dell'approvazione da parte dell'Autorità delle predisposizioni tariffarie degli Enti d'ambito e dei soggetti competenti o comunque elaborate, ai sensi delle deliberazioni 585/2012/R/idr e 88/2013/R/idr, queste debbono essere corredate dall'atto deliberativo di approvazione da parte dell'organo competente, nonché da piani economico finanziari e programmi degli interventi, coerentemente elaborati ed adottati, per ciascuna singola gestione";
- il decreto ministeriale 1 agosto 1996 che definiva il metodo tariffario normalizzato (di seguito: MTN), imponeva all'Ente d'Ambito la determinazione di una tariffa di riferimento, definita tariffa reale media (di seguito: TRM) per ciascun anno del periodo di affidamento, che, moltiplicata per i volumi d'acqua previsti dal Piano d'Ambito (di seguito: PdA), doveva garantire ogni anno, in media, i ricavi ammissibili;
- l'Autorità d'Ambito di Bergamo nel 2004 ha approvato il PdA, che programmava lo sviluppo temporale della TRM, in particolare stabilendone i seguenti valori: 0,95€m³ per l'anno 2012 e 0,98€m³ per l'anno 2013;
- la determinazione della TRM nel PdA non è tuttavia sufficiente alla definizione dei corrispettivi da applicare all'utenza, la quale necessita dell'approvazione, con apposito provvedimento annuale, da parte dell'Ente d'Ambito;
- con deliberazione 29/2014/E/idr l'Autorità ha approvato tre verifiche ispettive nei confronti di tre gestori del servizio idrico integrato, aventi a oggetto le tariffe del servizio idrico integrato per gli anni 2012 e 2013 e la restituzione della remunerazione del capitale investito per il periodo 21 luglio 2011 - 31 dicembre 2011;
- in attuazione di tale programma, l'Autorità, in collaborazione con il Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza, ha effettuato nei giorni 18, 19, 20 e 21 febbraio 2014, la verifica ispettiva presso l'impresa Uniacque S.p.A. (di seguito: Uniacque o Società), gestore affidatario del Servizio Idrico Integrato ("SII") dell'Ambito Territoriale Ottimale ("ATO") di Bergamo;
- a seguito della citata verifica ispettiva è emerso che, in violazione del citato articolo 6, comma 6, lett. a) della deliberazione 585/2012/R/idr la Società, con validità dal 1 gennaio 2013 al 24 gennaio 2014, ha applicato la tariffa 2013 di cui al PdA (0,98€m³), *sin dalla* deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Ufficio d'Ambito di Bergamo n. 4/2013 del 17 settembre 2013 nonostante:

- la tariffa da applicare agli utenti, comprensiva di tale incremento, non fosse stata approvata dal Consiglio Provinciale della Provincia di Bergamo (Ente d'Ambito) in data antecedente l'approvazione della deliberazione 585/2012/R/idr;
- l'approvazione della proposta tariffaria da parte dell'Ente d'Ambito sia avvenuta solo in data 20 dicembre 2013 (punto 2.2 della *check list*).

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con deliberazione 347/2012/R/idr, l'Autorità ha disposto la raccolta, presso i gestori, dei dati necessari alla definizione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013;
- la deliberazione prevede la trasmissione in formato elettronico della modulistica, approvata con la determinazione 2/2012TQI, composta da quattro file – fileGestore, fileATO, fileGrossista, fileProprietario – e corredata dalle fonti contabili obbligatorie a certificazione degli elementi di costo e di investimento trasmessi;
- la citata determinazione 2/2012 TQI, in particolare, prevede:
 - al punto 3.4.1 (ModAto del FileAto) che, nella sezione Oneri finanziari e fiscali, il gestore deve indicare i dati richiesti con riferimento all'ATO corrente;
 - al punto 3.4.4 (ModStratificazione del fileAto) che, con riferimento all'ATO corrente, devono essere riportate le stratificazioni temporali degli incrementi patrimoniali (*IP*), dei fondi ammortamento (*FAIP*) e dei contributi a fondo perduto (*CFP*), attinenti al complesso delle attività di cui alla "Tabella 7 – Servizi svolti", limitatamente alle immobilizzazioni ivi indicate in esercizio, effettivamente utilizzate ed iscritte nel bilancio del gestore; in particolare è prescritto che: a) per ciascuna categoria di cespiti e per ciascun anno t, occorra indicare il valore lordo di prima iscrizione degli incrementi patrimoniali. L'incremento patrimoniale relativo ad un cespite entrato in esercizio in un determinato anno t va dichiarato unicamente in corrispondenza dell'anno t e non va ripetuto negli anni successivi; b) per ciascuna categoria di cespiti e per ciascun anno t, occorra indicare, in corrispondenza dell'incremento patrimoniale associato, il valore del fondo ammortamento (*FAIP*) risultante al 31 dicembre 2011; c) se il gestore avesse iscritto a bilancio un fondo di ammortamento calcolato sull'immobilizzazione al netto dei contributi a fondo perduto, il valore di *FA* andrà ricalcolato sul valore lordo dell'*IP* (comprensivo, quindi, dei contributi a fondo perduto);
 - al punto 3.4.6 (ModLibro del fileAto) che, con riferimento all'ATO corrente, devono essere riportati i valori di prima iscrizione al libro del gestore dei soli cespiti, di cui al precedente paragrafo 3.4.4, acquisiti da precedenti gestori o proprietari, attinenti al complesso delle attività di cui alla "Tabella 7 – Servizi svolti", per i quali non si dispone dell'indicazione dell'anno di prima realizzazione, in particolare indicando nella colonna *FAVL* il valore del fondo ammortamento del cespite maturato al 31 dicembre 2011;
 - al punto 3.6.2 (ModStratificazione dei fileProprietario) che devono essere stratificate, secondo le modalità di cui al punto 3.4.4, le

immobilizzazioni effettivamente gestite e riferite al proprietario in considerazione, attinenti al complesso delle attività di cui alla “Tabella 7 – Servizi svolti”;

- l’art. 7, comma 1, dell’Allegato A alla deliberazione 585/2012/R/idr stabilisce che le immobilizzazioni del gestore i cui valori sono considerati ai fini del MTT sono quelle in esercizio, afferenti al SII e ad altre attività idriche o strumentali allo svolgimento dei medesimi servizi e attività, ovvero oggetto di successivi interventi di sostituzione, ancorché non radiate e/o dismesse, per le quali il fondo di ammortamento non abbia già coperto alla medesima data il valore lordo delle stesse;
- l’art. 2, comma 5, della deliberazione 347/2012/R/idr stabilisce inoltre che la modulistica dovesse essere corredata, obbligatoriamente, da una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante:
 - di veridicità dei dati trasmessi e di corrispondenza con i valori, desumibili dalla documentazione contabile del gestore del SII o del proprietario, tenuta ai sensi di legge;
 - di validità del titolo autorizzatorio sulla base del quale il gestore sta gestendo il SII, nei territori interessati;
 - di raccordo tra i valori desumibili dalla documentazione contabile e i valori riportati nella modulistica trasmessa, allegando una relazione che illustra i criteri di riconciliazione e le evidenze documentali sottostanti;
- in seguito alla citata verifica ispettiva e dall’analisi della documentazione inviata dalla Società con nota 11 marzo 2014 (prot. Autorità n. 7184) è emerso che Uniacque potrebbe aver commesso alcune violazioni delle disposizioni citate, consistenti nel difetto di veridicità dei dati e di raccordo tra i valori desumibili dalla documentazione contabile e i valori riportati nella modulistica trasmessa, nonché nell’erroneità delle informazioni trasmesse e nell’inosservanza delle procedure di compilazione prescritte; e, in particolare:
 - in violazione del punto 3.4.1 della determinazione 2/2012 TQI, con riferimento al foglio ModAto del FileATO, Uniacque avrebbe indicato un valore di IRAP maggiore (punto 3.5 della *check list*);
 - in violazione del punto 3.4.4 della determinazione 2/2012 TQI, con riferimento al foglio ModStratificazione del FileATO, Uniacque: avrebbe indicato valori errati di *IP* in corrispondenza degli anni 2007 e 2008 per cespiti della categoria 5 della “Tabella 6 – Categorie cespiti”, Condotture e opere idrauliche fisse (punto 3.1. della *check list*); non avrebbe indicato i valori *FA* dei cespiti di cui alla categoria 16 “Tabella 6 – Categorie cespiti”, Altre immobilizzazioni materiali e immateriali, relativi agli anni 2003-2006, per i quali risulta invece accantonato un valore del fondo di ammortamento diverso da zero al 31/12/2011 sul pertinente registro cespiti (della società BAS SII S.p.A. acquisita per fusione);
 - in violazione dell’art. 7, comma 1, della deliberazione 585/2012/R/idr e del punto 3.4.4 della determinazione 2/2012 TQI, con riferimento al foglio ModStratificazione del FileATO, Uniacque avrebbe valorizzato per l’anno 2011, nella categoria 16 della “Tabella 6 – Categorie cespiti” il cespite cod. 201101316 il quale non era in esercizio e per il quale,

quindi, al 31/12/2011 non era ancora iniziato l'accantonamento del fondo di ammortamento;

- in violazione del punto 3.4.6 della determinazione 2/2012 TQI, con riferimento al foglio ModLibro del FileATO e a tutti i cespiti ivi considerati, nella colonna *FAVL* Uniacque avrebbe riportato i valori delle immobilizzazioni nette in luogo dei valori del fondo di ammortamento al 31/12/2011 (punto 3.1. della *check list*);
 - in violazione dell'art. 7, comma 1, della deliberazione 585/2012/R/idr e del punto 3.6.2 della determinazione 2/2012 TQI, Uniacque: 1. con riferimento al foglio ModStratificazione del FileProprietario di Bergamo Infrastrutture S.p.A., avrebbe valorizzato cespiti non rientranti nel patrimonio del proprietario e comunque imputabili ad esercizi differenti da quelli considerati (punto 3.2. della *check list*); avrebbe inoltre dichiarato incrementi patrimoniali per cespiti che in base alla regolazione tariffaria dell'Autorità avevano concluso la propria vita utile, valorizzandoli in corrispondenza di un'annualità successiva a quelle di effettivo primo esercizio (condutture *ante* 1961 totalizzate come 1961: cfr. punto 3.2. della *check list*); 2. con riferimento al foglio ModStratificazione del FileProprietario di TAS S.p.A., avrebbe inserito valori di *FAIP* non aggiornati al 31/12/2011 come richiesto dal punto 3.4.4 della determinazione 2/2012; avrebbe inoltre valorizzato per l'anno 2009 immobilizzazioni (cat. 5 e 6 della "Tabella 6 – Categoria cespiti") non ancora entrate in esercizio alla data di riferimento (prot. Autorità 11 marzo 2014, n. 7184); 3. con riferimento al foglio ModStratificazione del FileProprietario di Zerra S.p.A., Uniacque avrebbe valorizzato beni non ancora disponibili e corrispondenti alle categorie 5, 7 e 8 (prot. Autorità 11 marzo 2014, n. 7184); 4. con riferimento al foglio ModStratificazione del FileProprietario di CO.S.IDRA S.p.A., i valori inseriti non corrispondono a quelli indicati nel registro di beni prodotto da Uniacque (prot. Autorità 11 marzo 2014, n. 7184); 5. con riferimento al foglio ModStratificazione del FileProprietario di RIA S.p.A., si evincerebbe dal registro cespiti della medesima Società (prot. Autorità 11 marzo 2014, n. 7184) che per talune categorie di cespiti il valore di *FAIP* è stato calcolato sul valore netto dell'immobilizzazione pure in caso di erogazione di contributo a fondo perduto;
 - in violazione dell'art. 2, comma 5, lett. a) della deliberazione 347/2012, Uniacque non ha corredato le informazioni riportate nel FileProprietario (Comuni) delle obbligatorie dichiarazioni di veridicità (punto 3.2. della *check list*);
- le condotte relative alle contestazioni citate rivelerebbero una generalizzata negligenza nella compilazione dei dati richiesti ed una loro incongruenza con i libri contabili.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- la Direttiva trasparenza fatturazione, entrata in vigore il 1 gennaio 2014, prevede che il documento di fatturazione destinato all'utente contenga obbligatoriamente una serie di informazioni, tra le quali:

- i. se la bolletta sia di conguaglio, basata su consumi stimati o mista (art. 4, comma 1, lett. c) e, in tal caso, l'indicazione del periodo cui si riferisce il conguaglio e dei consumi stimati già contabilizzati nelle precedenti bollette (art. 4, comma 2, lett. a) e b);
 - ii. le letture rilevate e/o le eventuali autoletture valide ai fini della fatturazione ai sensi delle condizioni contrattuali di fornitura e/o le letture stimate e la relativa data (art. 4, comma 1, lett. d);
 - iii. i consumi effettivi e/o i consumi stimati (art. 4, comma 1, lett. e);
 - iv. il consumo annuo dell'utente finale, calcolato sulla base delle letture effettive e/o autoletture o delle migliori stime disponibili (art. 4, comma 3);
 - v. il tasso di interesse di mora che il gestore applica in caso di ritardo nei pagamenti, ai sensi delle condizioni contrattuali di fornitura (art. 6, comma 1, lett. c);
 - vi. le procedure previste dalle condizioni contrattuali in caso di morosità e i relativi costi eventualmente addebitabili all'utente finale in conformità alla normativa vigente (art. 6, comma 2);
 - vii. indicazione, in forma grafica, conforme al fac-simile di cui all'Allegato 1 della Direttiva trasparenza fatturazione, che consenta all'utente finale di valutare le variazioni dei consumi medi giornalieri di acqua, con riferimento almeno agli ultimi quattro periodi per cui sono disponibili consumi effettivi (art. 9);
 - viii. i valori della tariffa applicata all'utente finale e l'ultimo aggiornamento, indicando in modo completo la fonte normativa e l'organismo da cui deriva (art. 10);
 - ix. un Quadro di sintesi conforme nel linguaggio e nelle informazioni al fac-simile di cui all'Allegato 2 alla Direttiva trasparenza fatturazione, tra le quali figurano: il totale dovuto per il servizio di depurazione e per eventuali voci di perequazione (art. 11, comma 2, lett. f) e h); l'indicazione della presenza di un impianto di depurazione e del suo stato di attività (art. 11, comma 3);
 - x. le modalità con cui l'utente finale può ottenere le informazioni relative, tra le altre: ai livelli di qualità garantiti dal gestore nel rispetto della normativa vigente, ai livelli di qualità raggiunti l'anno precedente e alla Carta dei servizi in vigore (art. 12, comma 1, lett. a); alla composizione analitica dell'acqua distribuita (art. 12, comma 1, lett. b); alle condizioni contrattuali di fornitura in vigore (art. 12, comma 1, lett. c); alle procedure di reclamo (art. 12, comma 1, lett. d);
- a seguito della citata verifica ispettiva è emerso che il documento di fatturazione emesso da Uniacque all'inizio del 2014 (in particolare, la bolletta per utente domestico del mese di febbraio, doc. 2.2.a allegato alla *check list*) si porrebbe in contrasto con le prescrizioni citate poiché, in particolare:
 - i. in violazione dell'art. 4, comma 1, lett. c), non è evidenziato se la bolletta è basata su consumi stimati o mista, e in violazione dell'art. 4, comma 2, non sono indicati chiaramente i periodi cui si riferiscono i conguagli ovvero i consumi stimati già contabilizzati;
 - ii. in violazione dell'art. 4, comma 1, lett. d), non è specificato se le letture sono rilevate o stimate;

- iii. in violazione dell'art. 4, comma 1, lett. e), non è indicato se i consumi sono effettivi o stimati;
 - iv. in violazione dell'art. 4, comma 3, non è indicato il consumo annuo dell'utente finale;
 - v. in violazione dell'art. 6, commi 1, lett. c) e 2, non è indicato il tasso di mora né le procedure applicabili in caso di morosità, limitandosi la Società a citare le norme del proprio regolamento di fornitura ove reperire tali informazioni;
 - vi. in violazione dell'art. 9, non è riportata alcuna indicazione in merito ai consumi che permetta di valutare le variazioni dei consumi medi giornalieri;
 - vii. in violazione dell'art. 10, le informazioni relative alla tariffa non sono complete, poiché manca l'indicazione della fonte normativa e dell'organismo da cui derivano i valori della tariffa applicata;
 - viii. in violazione dell'art. 11, comma 2, lett. h) e comma 3, sulla prima pagina non è riportato il quadro di sintesi e, in particolare, talune informazioni rilevanti che lo schema deve contenere, tra cui il totale dovuto per eventuali voci di perequazione e lo stato di attività dell'impianto di depurazione, se presente;
 - ix. in violazione dell'art. 12, non sono rese le informazioni in merito ai livelli di qualità del servizio, dell'acqua e alle condizioni contrattuali del servizio, ivi comprese le procedure previste in caso di reclamo.
- dagli elementi acquisiti non risulta che le condotte relative alle contestazioni in merito alla trasparenza della fatturazione siano cessate, con conseguente perdurante lesione dei diritti degli utenti finali ad una esatta conoscenza degli elementi costitutivi della tariffa applicata e dei servizi resi.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- la sentenza della Corte Costituzionale n. 335 del 2008 ha, tra l'altro, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 155, comma 1, primo periodo del d.lgs. 152/06, nella parte in cui prevedeva che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione fosse dovuta dagli utenti *“anche nel caso in cui manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi”*;
- l'art. 8-sexies, comma 2, decreto-legge 208/08, in attuazione della citata sentenza della Corte costituzionale 335/2008, ha previsto che *“i gestori del servizio idrico integrato provvedono anche in forma rateizzata, entro il termine massimo di cinque anni, a decorrere dal 1° ottobre 2009, alla restituzione della quota di tariffa non dovuta riferita all'esercizio del servizio di depurazione”*;
- l'art. 1, comma 6, decreto ministeriale 30 settembre 2009, obbliga i gestori a rendere disponibili all'utenza le informazioni relative alla effettiva erogazione del servizio di depurazione e a trasmettere all'Ente d'Ambito nonché a pubblicare sui propri siti *web* gli elenchi degli utenti allacciati alla pubblica fognatura di cui al successivo art. 4, comma 1;
- l'art. 9, comma 1, della deliberazione 585/2012/R/idr prevede che *“ai sensi della sentenza della Corte costituzionale n. 335 del 2008, è fatto divieto ai gestori del servizio idrico integrato di applicare corrispettivi inerenti il servizio di depurazione agli utenti non asserviti ad un impianto di trattamento delle acque*

reflue, fatte salve le previsioni del d.m. 30 settembre 2009 e le ulteriori determinazioni conseguenti alla definizione dei costi ambientali da parte degli organismi competenti”;

- in sede di verifica ispettiva Uniacque ha dichiarato che “*sono ancora in corso verifiche sul territorio circa le utenze non servite da fognatura e depurazione*” e, di conseguenza, che non sono tuttora disponibili né pubblicati gli “*elenchi completi degli aventi diritto al rimborso ex 335/2008*” (punto 7.3 della *check list*); inoltre, dall’analisi della documentazione acquisita (in particolare, la bolletta per utente domestico del mese di febbraio, doc. 2.2.a allegato alla *check list*) è emerso che i documenti di fatturazione, nonostante la richiamata mancata ricognizione delle utenze, riportano indiscriminatamente la voce “*depurazione*”, senza indicare lo stato di attività del (presunto) impianto di depurazione;
- tali circostanze inducono a ritenere che, in violazione dell’art. 9, comma 1, della deliberazione 585/2012/R/idr la Società potrebbe aver applicato i corrispettivi inerenti al servizio di depurazione ad utenti di cui non è certa la circostanza di essere asserviti al relativo impianto;
- dagli elementi sin qui acquisiti non risulterebbero cessate le condotte relative al mancato rispetto del divieto di applicazione della tariffa di depurazione agli utenti non asserviti al relativo impianto, con conseguente perdurante lesione dei diritti degli utenti finali al pagamento dei corrispettivi relativi ai soli servizi effettivamente fruiti.

RITENUTO CHE:

- gli elementi acquisiti costituiscono presupposto per l’avvio di un procedimento nei confronti di Uniacque S.p.A. per l’adozione di provvedimenti sanzionatori e prescrittivi ai sensi dell’art. 2, comma 2, lettere c) e d) legge 481/95

DELIBERA

1. di avviare un procedimento nei confronti di Uniacque S.p.A., per accertare la violazione delle disposizioni in materia di servizio idrico integrato di cui in motivazione, per l’adozione di provvedimenti sanzionatori e prescrittivi ai sensi dell’art. 2, comma 20, lettere c) e d) legge 481/95;
2. di nominare, ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett. g) e dell’art. 13, comma 3, lett. b), dell’Allegato A, del punto 2.4 dell’Allegato B e del punto 6 della deliberazione 124/2014/A, quale responsabile del procedimento, il Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni;
3. di fissare in 180 (centottanta) giorni, decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento, il termine di durata dell’istruttoria;
4. di fissare in 90 (novanta) giorni, decorrenti dal termine dell’istruttoria fissato ai sensi del precedente punto 3, il termine per l’adozione del provvedimento finale;
5. di avvisare che i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell’articolo 8 dell’Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, possano accedere agli atti del procedimento presso i locali della Direzione Sanzioni ed Impegni;

6. di avvisare che il destinatario della presente deliberazione, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica della stessa, può presentare, al Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 45 del decreto legislativo 93/11 e dell'art. 16 della deliberazione 243/2012/E/com, impegni utili al più efficace perseguimento degli interessi tutelati dalle disposizioni che si assumono violate;
7. di avvisare che le comunicazioni, di cui all'art. 33, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com possono essere inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: sanzioni-impegni.aeegsi@pec.energia.it e di invitare, altresì, i partecipanti al presente procedimento a comunicare, nel primo atto utile, l'eventuale casella di posta elettronica certificata (PEC) presso la quale ricevere le comunicazioni relative al procedimento sanzionatorio avviato col presente provvedimento;
8. di notificare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, a Uniacque S.p.A., Via Ermete Novelli, n. 11, 24122 Bergamo (BG) INFO@PEC.UNIACQUE.BG.IT e di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

31 luglio 2014

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni